



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 144/20

Lussemburgo, 19 novembre 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-900/19
Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la
Transition écologique et solidaire

A parere dell'avvocato generale Kokott la caccia ai tordi e ai merli neri con impiego di vischio, autorizzata nel sud della Francia, può essere compatibile con la direttiva «Uccelli» dell'Unione europea, se ha un peso culturale rilevante e se sono soddisfatte tutte le altre condizioni per una deroga al divieto di principio

Occorrerebbe, tra l'altro, garantire che la cattura accidentale di altre specie di uccelli e le sue conseguenze siano accettabili rispetto all'importanza culturale della caccia con l'impiego di vischio

Nell'Unione europea la caccia di uccelli con impiego di vischio ¹, un tempo molto diffusa, è vietata in via di principio. Secondo quanto riportato dai media francesi, tale tipo di caccia è attualmente consentito solo in cinque dipartimenti del sud della Francia ² e l'autorizzazione per il 2020 è stata sospesa in ragione del presente procedimento. Gli esemplari in tal modo catturati vengono utilizzati come richiamo, presumibilmente nell'ambito di altri metodi di caccia.

Le associazioni Association One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux contestano dinanzi al Consiglio di Stato francese (Conseil d'État) la legislazione francese che consente l'impiego del vischio per la cattura di tordi e merli neri ³. Il vischio non solo sarebbe un dispositivo di cattura crudele, ma porterebbe altresì all'irragionevole cattura accessoria di altri uccelli.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato francese desidera sapere dalla Corte se la caccia con l'impiego di vischio alle condizioni previste dalla legislazione francese soddisfi ancora ⁴ i requisiti della direttiva «Uccelli» dell'Unione europea ⁵. Ai sensi di detta direttiva, gli Stati membri possono derogare al divieto di principio per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, purché non sussista un'altra soluzione soddisfacente.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Juliane Kokott sostiene che la caccia con l'impiego di vischio potrebbe essere riconosciuta come impiego misurato delle specie di uccelli di cui trattasi, se le competenti autorità francesi giungono alla ragionevole conclusione che la salvaguardia di tale metodo tradizionale di caccia a fini ricreativi, diffuso a livello regionale, ha un peso culturale rilevante.

Indipendentemente da ciò, tuttavia, la caccia con l'impiego di vischio potrebbe essere consentita solo se sono soddisfatte anche le altre condizioni previste per la deroga al

¹ Un vergello è un ramo o bastone che i cacciatori rivestono con una sostanza collosa, il vischio, ed applicano su un albero o un cespuglio. Quando un uccello tocca il vergello, questo si appiccica alle sue piume. L'uccello cade a terra e viene catturato. (1)

² Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var e Vaucluse. (10)

³ La Fédération nationale des chasseurs è intervenuta per chiedere il rigetto dei ricorsi. (17)

⁴ La Commissione ha già contestato le disposizioni francesi sulla caccia con l'impiego di vischio diversi decenni fa, senza successo. All'epoca la Corte aveva stabilito che esse rientravano in una deroga prevista dalla direttiva «Uccelli», v. sentenza del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85).

⁵ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), nella versione della direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193). (Nota 5)

divieto di principio. Di conseguenza, la caccia dovrebbe essere limitata a piccole quantità⁶ delle specie interessate, sarebbero necessari controlli e un monitoraggio rigoroso, e dovrebbe essere soddisfatto il criterio di selettività.

Per quanto riguarda il criterio della selettività, l'avvocato generale Kokott ritiene che un metodo di caccia potrebbe essere considerato sufficientemente selettivo ai sensi della deroga di cui trattasi se viene garantito, sulla base di conoscenze scientifiche attuali e di alta qualità e di sufficienti controlli pratici, che la cattura accidentale di specie di uccelli e le sue conseguenze sono accettabili rispetto all'importanza culturale del metodo di cattura.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575

⁶ La Corte avrebbe già stabilito che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, è autorizzato solo un prelievo inferiore all'1 % della mortalità annuale totale della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono essere cacciate e dell'ordine dell'1% per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia (sentenze del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia ([C-344/03](#)), del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (fringillidi) ([C-557/15](#); v. anche comunicato stampa [n. 90/18](#)), e del 23 aprile 2020, Commissione / Malta/Finlandia (caccia primaverile di edredoni comuni maschio) ([C-217/19](#)). (44)